

## NOTA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO FISCALE NEL CASO DI EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA

Vista la necessità a seguito del Terremoto del Centro Italia del 24 agosto 2016 e del perdurare del cosiddetto sciame sismico, di risorse soprattutto economiche, ci vede impegnati come Federazione in una campagna di raccolta, appoggiando e sostenendo fattivamente l'associazione Onlus SolidariSMA. Pertanto, al fine di dare una completa informazione e magari stimolare, se ancora ce ne fosse bisogno, la sensibilità di ognuno di noi, abbiamo ritenuto utile fare una breve nota di sintesi sul trattamento fiscale delle eventuali donazioni.

Costituisce **onere detraibile** dall'imposta Irpef, ai sensi del Tuir, **il 26% delle erogazioni liberali in denaro fino ad un importo massimo di € 30.000,00**, effettuate in favore delle popolazioni colpite dal sisma, eseguite esclusivamente per il tramite di:

- **Onlus;**
- Organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
- Fondazioni, Associazioni, Comitati ed Enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari;
- Amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali;
- Enti pubblici non economici;
- Associazioni sindacali e di categoria.

**Donazioni effettuate da Privati** (persone fisiche, imprenditori individuali, lavoratori autonomi, soci delle società di persone - società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e società di fatto ad esse equiparate)

Possono optare alternativamente tra:

- la deducibilità, per le liberalità in denaro o in natura, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 € annui (art. 14 comma 1 D.L. n. 35/2005 e successive modificazioni (L. n. 80/2005). Nel calcolo del reddito complessivo dichiarato sono compresi anche i redditi da fabbricati assoggettati a cedolare secca;
- la detrazione dall'Irpef del 26% calcolata sul limite massimo di 30.000 euro per un risparmio fino a 7.800 euro (fino al 2014 il limite era di 2.065,83 euro).

Per fruire del beneficio fiscale l'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Tali modalità di pagamento sopra descritte permettono la detrazione fiscale di cui si può usufruire esclusivamente tramite la presentazione della dichiarazione dei redditi modello 730 o Unico.

Per le detrazioni delle donazioni è in generale necessario conservare solo:

- la ricevuta di versamento, nel caso di donazione con bollettino postale o freccia;
- le note contabili o l'estratto conto emesso dalla banca, in caso di bonifico o RID;
- l'estratto conto della carta di credito emesso dalla società gestore.

### **Donazioni effettuate da Società**

Le erogazioni effettuate dalle società costituiscono un onere deducibile: le stesse possono optare alternativamente tra:

- la deducibilità, per le liberalità in denaro o in natura, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 € annui;
- la deduzione dal reddito imponibile Ires del 2% del reddito d'impresa dichiarato per un importo massimo di 30.000 euro.

Anche per le cessioni gratuite di merce vi è un regime fiscale agevolato: le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici oggetto di attività d'impresa non sono tassate come reddito d'impresa. Lo stesso discorso vale per i beni non di lusso oggetto di attività d'impresa qualora il costo specifico complessivo non superi il 5% del reddito d'impresa dichiarato.

Invitiamo a sostenere l'iniziativa

## **Associazione SolidariSMA Onlus**

Terremoto 24 Agosto 2016 – Aiutiamo la Popolazione

**IBAN: IT67Y0335901600100000145606**

**Mail** [info@solidarisma.it](mailto:info@solidarisma.it)

**Pec** [solidarisma@pec.it](mailto:solidarisma@pec.it)

